

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 492/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIA

il 27 febbraio 2018

Disposizioni in materia di pesca

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premessa

Con il disegno di legge proposto si intendono definire, in applicazione dello Statuto e delle relative norme di attuazione, i percorsi procedurali e gli indirizzi generali tramite cui disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per fini di pesca ed acquacoltura, di licenze di pesca nelle acque interne, di regolamentazione della pesca subacquea professionale. A tal fine si richiama l'articolo, 3 lettera i), dello Statuto, secondo cui in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa in materia di pesca, e l'articolo 6 dello Statuto, secondo cui la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa. Si richiama inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale", nella parte in cui prevede, all'articolo 1, che le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna, e nella parte in cui prevede, all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura possono essere determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Articolo 1 - Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende disciplinare le modalità e i criteri di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel

mare territoriale e nel demanio regionale, al fine di omogeneizzare gli importi dovuti dagli operatori economici attivi nel settore, a prescindere dalla relativa forma giuridica. In materia, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 1965, prevede all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo e nel mare territoriale sono determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Con il disegno di legge si intende pertanto dare attuazione alla sopra citata normativa di natura statutaria, stabilendo il sistema procedimentale ed i criteri generali da applicare ai fini della determinazione dei canoni. È importante precisare che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale fanno capo alla titolarità dello Stato, in quanto in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 1965 sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative, ma non la titolarità dei canoni. A questo specifico riguardo si evidenzia come la Regione potrebbe promuovere l'avvio del processo finalizzato all'adozione di una norma di attuazione dello Statuto che preveda che i proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo per fini di pesca spettino alla Regione. Il disegno di legge prevede all'articolo 1, primo comma, che la determinazione dei canoni dovrà essere disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale e sentita la Commissione competente per materia. La determinazione dei canoni dovrà tenere conto delle modalità dell'attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Il disegno di legge stabilisce inoltre, per garantire uniformità di trattamento e per colmare un vuoto normativo in materia, che le disposizioni con cui vengono stabilite le modalità di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale si applichino anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale, di cui è titolare la Regione.

La necessità che la Regione disciplini le modalità di determinazione dei canoni di concessione demaniale per fini di pesca ed acquacoltura deriva da diverse e rilevanti ragioni. In base all'attuale normativa nazionale, che in analogia viene attualmente applicata anche per il demanio regionale, ai fini della determinazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura trovano applicazione, in caso di operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), attuativo dell'articolo 3, comma secondo, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), mentre in caso di operatore che esercita l'attività di pesca in forma diversa da quella cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

L'applicazione di tali criteri di calcolo determina, a parità di superficie richiesta in concessione e di tipologia di attività esercitata, un canone di importo notevolmente differente a seconda della forma giuridica del concessionario. A titolo esemplificativo, per uno specchio acqueo della superficie di 10 ettari occupato da impianti di facile rimozione gli operatori che esercitano l'attività in forma non cooperativa dovrebbero pagare, per la medesima superficie occupata e per la medesima tipologia di impianto, un canone annuo di circa euro 200.000, mentre l'operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori dovrebbe pagare un canone annuo di euro 450. Tale situazione costituisce in tutta evidenza una fortissima barriera all'avvio di nuove attività imprenditoriali, o al subingresso in attività imprenditoriali esistenti, da parte di imprese aventi una forma giuridica differente da quella cooperativa. Il carattere discriminatorio di tale impianto normativo è stato oggetto della segnalazione AS482 del 23 ottobre 2008 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui l'Autorità, nel formulare al Parlamento, al Governo, alle Regioni e alle Province Autonome le

proprie osservazioni in merito alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura, evidenzia che l'individuazione di canoni differenziati risulta idonea a determinare effetti distortivi nella concorrenza tra operatori che svolgono l'attività di pesca e acquacoltura. In particolare l'Autorità sostiene che "la differenza dei canoni concessori, tenuto conto degli specifici importi dei canoni previsti dal decreto interministeriale n. 595/1995 e dal decreto interministeriale del 19 luglio 1989, appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva". Inoltre con il documento (14/142/CR10A/C10) PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 30 ottobre 2014, e con il documento 15/22/CR09/C5 "la posizione delle regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2015 era stata rivolta allo Stato la richiesta di un intervento normativo che prevedesse l'uniformità nella determinazione dei canoni di concessione demaniale a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica. Un ulteriore elemento di incoerenza con i principi generali in materia di parità di trattamento e di concorrenza è dato dal fatto che l'impianto normativo sopra descritto trova applicazione solo per le concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate dopo il 9 luglio 2004, in quanto fino a tale data il canone veniva determinato, a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, secondo i criteri più favorevoli di cui al decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595. Per completezza giova precisare che anche per le imprese, che operano in forma giuridica diversa da quella cooperativa e che, in quanto titolari di concessione demaniale da prima del 9 luglio 2004 sono attualmente assoggettate alla normativa più favorevole, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione (e cioè al 31 dicembre 2020, in quanto in forza della legge regionale n. 14 del 2014 le concessioni di pesca ed acquacoltura sono state prorogate fino a tale data), stante il regime attuale, il canone verrebbe rideterminato sulla base dei criteri di cui al decreto interministeriale 19 luglio 1989, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile la prosecuzione dell'attività.

Infine giova aggiungere che la permanenza dell'attuale regime di determinazione dei canoni determinerebbe, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione, un notevole incremento dell'importo dei canoni per le stesse imprese che svolgono l'attività in forma di cooperativa o di consorzio di cooperative. Infatti in sede di rinnovo verrebbe meno la riduzione pari ad 1/10 del canone, a causa dell'intervenuta abrogazione del comma 3 bis dell'articolo 27 ter della legge n. 41 del 1982.

Il disegno di legge proposto prevede infine una normativa transitoria da applicare nelle more della determinazione dei canoni secondo le modalità previste all'articolo uno. Più nello specifico, il disegno di legge reca all'articolo 1, terzo comma, la previsione secondo cui nelle more della determinazione delle tariffe da parte della Giunta regionale, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale. con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Ciò in quanto per tale tipo di attività, esercitata prevalentemente in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, la determinazione dei canoni secondo la disciplina nazionale risulta particolarmente onerosa, tale da mettere a serio rischio la stessa sopravvivenza delle imprese e comunque costituisce una forte barriera all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o al subingresso di nuovi imprenditori nelle aziende attive. Peraltro tale previsione ricalca l'analoga previsione di cui all'articolo 2 comma 76, della legge regionale n. 22 del 2010 del Friuli Venezia Giulia, non impugnata dal Governo nazionale.

Articolo 2 - Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

Con l'articolo 2 del disegno di legge si propone un intervento normativo inteso a regolamentare e semplificare la disciplina delle licenze di pesca nelle acque interne. Allo stato attuale in materia trova ancora applicazione la normativa di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 e successive modifiche e integrazioni, nonostante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione.

Con la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 22, commi 13 e 14, era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, ma tali disposizioni in concreto non sono mai state attuate.

Al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge si prevedono tre tipologie di licenze: licenze di tipo A, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne; licenze di tipo B, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna; licenze di tipo C, di durata trimestrale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte di non residenti in Sardegna.

Con riferimento alla licenza di tipo A, il disegno di legge prevede che la stessa dovrà essere costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione e che con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia, siano stabiliti i requisiti che devono essere posseduti ai fini del rilascio, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza. Ciò al fine di assicurare una adeguata regolamentazione di un'attività di pesca che, in quanto svolta in forma professionale e tramite l'utilizzo di tutti gli attrezzi da pesca consentiti dalla legge, assume rilievo sotto profili di carattere economico, sociale ed ambientale.

Con riferimento alle licenze per la pesca sportiva, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo D sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, e che deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido e alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. In questo modo verrà notevolmente semplificato l'iter procedurale per il rilascio delle licenze, con conseguente risparmio di tempi e di lavoro sia per gli interessati che per gli operatori degli uffici, ma verrà mantenuto un adeguato sistema di monitoraggio dello sforzo di pesca gravante sulle acque interne. Resta infatti ferma l'opportunità di creare una banca dati da aggiornare in tempo reale in cui riportare, sia per le attività di vigilanza che per fini statistici, i riferimenti dei pescatori sia professionali che sportivi. Infine risulta necessario disporre l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, con cui era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, che in concreto non sono mai state attuate.

Art. 3 - Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

Con l'articolo 3 del disegno di legge viene definito il procedimento per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la regolamentazione della pesca subacquea professionale, ai sensi della normativa statutaria citata in premessa. Più specificamente il disegno di legge prevede che tale regolamentazione venga disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia. In particolare la disposizione prevede che con la deliberazione della Giunta regionale, siano stabilite:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;

- d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli di tutela stabiliti dalla normativa comunitaria e statale.

Art. 4 - Abrogazioni

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - COMANDINI - DESINI - GAIA - MORICONI - RUBIU - TENDAS

Relazione

On.le LOTTO

pervenuta l'8 marzo 2018

La Quinta Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 492 nella seduta del 6 marzo 2018.

Durante la riunione il testo è stato preliminarmente illustrato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il quale ha evidenziato che con il medesimo si intende disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di canoni per le concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, di licenze di pesca nelle acque interne e di pesca subacquea professionale.

In particolare:

- l'articolo 1 individua i criteri di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura riguardanti il demanio marittimo e il demanio regionale nel senso di una omogeneizzazione degli importi dovuti dagli operatori del settore, a prescindere dalla forma giuridica da essi rivestita. Infatti, attualmente, in applicazione della normativa nazionale, come ampiamente spiegato nella relazione illustrativa, l'importo del canone varia in maniera enorme a seconda che il concessionario abbia la forma giuridica di cooperativa e/o consorzio di pescatori oppure sia un'impresa con una forma giuridica diversa, costituendo una barriera fortissima all'ingresso sul mercato di questa seconda tipologia di operatori e il cui carattere discriminatorio è stato, peraltro, rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la segnalazione AS482 del 23 ottobre 2008;
- l'articolo 2 è diretto a semplificare le procedure per il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne, distinguendo nettamente tra le licenze per la pesca professionale e le licenze per la pesca sportiva;
- l'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare una specifica direttiva diretta a disciplinare gli aspetti di dettaglio della pesca subacquea professionale.

Nel corso della seduta la Commissione ha ritenuto di condividere le esigenze rappresentate dall'Assessore e l'impostazione del disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale e ha, pertanto, proceduto all'approvazione, a maggioranza e con l'astensione della minoranza, del testo proposto, apportandovi talune modificazioni di dettaglio aventi carattere prevalentemente formale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3 In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3 In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è

soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2

Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e sentita la Commissione consiliare competente per materia, sono stabiliti i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale, dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

5. Con decreto del Presidente della Re-

Art. 2

Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la relativa verifica;
- b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza;
- c) l'importo, le modalità ed i tempi di versa-

gione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia sono stabiliti l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, e le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

6. La licenza di pesca non è richiesta:

- a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
- b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

7. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.

8. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.

9. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

mento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

- d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

5. La licenza di pesca non è richiesta:

- a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
- b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 3

Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

1. La regolamentazione della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia.

2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;
- d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

Art. 3

Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 4

Abrogazioni

(Identico)

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

bili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

(Identico)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 2 febbraio 2018

| | |
|--------------------------------------|---|
| Oggetto | Disegno di legge concernente "Disposizioni varie in materia di pesca" |
| Proponente | Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale |
| Testo analizzato del 31 gennaio 2018 | |

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare espresso con nota n. 1038 del 30 gennaio 2018.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce varie disposizioni in materia di pesca, che comprendono le modalità di determinazione dei canoni concessori, la disciplina delle licenze di pesca nelle acque interne e la regolamentazione della pesca subacquea professionale.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione ed allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge definisce le diverse tipologie di licenza di pesca.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione sono corrette

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si omette la sezione "testo alternativo" in quanto non è stato riscontrato alcun rilievo sulla tecnica legislativa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di pesca".

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 1 del DDL

L'articolo 1 del DDL disciplina i procedimenti di determinazione dei canoni dovuti per le concessioni per fini di pesca ed acquacoltura, ma non le modalità di pagamento dei canoni medesimi da parte delle imprese interessate. Ad ogni modo, in coerenza con l'Agenda digitale dello Stato e della Regione Sardegna e con le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e della l.r. n. 24 del 2016, le disposizioni attuative sulle modalità di comunicazione degli ordini di introito recanti la quantificazione degli importi dovuti dai concessionari e le modalità di riscossione dei canoni di concessione dovranno necessariamente garantire l'utilizzo di adeguate modalità digitali.

Art. 2 del DDL

L'articolo 2 del DDL prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2019 ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne la licenza di pesca sarà costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. Appare evidente la semplificazione per i cittadini rispetto al sistema vigente che prevede la presentazione di una domanda in formato cartaceo ed il rilascio di un libretto di pesca cartaceo (compilazione e trasmissione o presentazione della domanda, istruttoria da parte dell'ufficio, predisposizione del libretto, trasmissione o consegna del libretto). Nel contempo viene comunque garantita all'amministrazione la possibilità di monitorare in tempo reale il numero di pescatori sportivi in attività, per le opportune valutazioni in ordine allo sforzo di pesca ed alle esigenze di tutela della natura. Ad ogni modo, in coerenza con l'Agenda digitale dello Stato e della Regione Sardegna e con le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e della l.r. n. 24 del 2016, anche le disposizioni attuative relative alle modalità di rilascio delle licenze di pesca professionale dovranno necessariamente garantire l'utilizzo di adeguate modalità digitali.

Art. 3 del DDL

L'articolo 3 del DDL disciplina le modalità di determinazione ed i contenuti della regolamentazione della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna, e non direttamente le relative modalità di attuazione. Ad ogni modo, in coerenza con l'Agenda digitale dello Stato e della Regione Sardegna e con le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e della l.r. n. 24 del 2016, le disposizioni attuative dovranno necessariamente garantire l'utilizzo di adeguate modalità digitali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di pesca".

Elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 1 del DDL

La disposizione non disciplina direttamente oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese ed altri utenti. Gli oneri sono quelli derivanti dalla titolarità di una concessione demaniale e dal correlato obbligo di pagare un canone di concessione, il cui importo verrà determinato secondo le modalità proposte. Una volta determinati tali oneri verranno pubblicati, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013 ed alla l.r. n. 24 del 2016, sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 2 del DDL

- Oneri amministrativi per i pescatori professionali: presentazione della domanda di licenza di pesca professionale e pagamento della tassa di concessione, da determinare secondo le modalità previste nel DDL. Ai fini dell'esercizio della pesca, esibizione della licenza di pesca alle Autorità di controllo.
- Oneri amministrativi per i pescatori sportivi: versamento della tassa di concessione e comunicazione di esercizio della pesca sportiva sul sito internet della Regione. Ai fini dell'esercizio della pesca, esibizione della ricevuta del versamento e della attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva alle Autorità di controllo.

Art. 3 del DDL

La disposizione non disciplina direttamente oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese ed altri utenti. Gli oneri amministrativi deriveranno dalle disposizioni di attuazione che saranno adottate secondo le modalità previste nel DDL. Una volta stabiliti tali oneri verranno pubblicati, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013 ed alla l.r. n. 24 del 2016, sul sito internet istituzionale della Regione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di pesca".

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Art. 1 del DDL

- a) Quantificazione degli oneri e delle entrate: dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Ciò in quanto i canoni relativi alle concessioni nel demanio marittimo e nel mare territoriale sono di titolarità dello Stato, mentre con riferimento al demanio regionale allo stato attuale tutte le concessioni per fini di pesca ed acquacoltura vigenti sono assoggettate al canone ridotto previsto per le cooperative o i consorzi di cooperative di pescatori.
- b) Dati e metodi utilizzati per la quantificazione: dall'applicazione della normativa proposta potranno derivare nuove entrate, ma la relativa quantificazione sarà possibile solo a seguito della determinazione dell'importo dei canoni.
- c) Ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto dell'obbligo di pareggio di bilancio e di copertura finanziaria dei provvedimenti normativi: non risultano ulteriori elementi di rilievo.

Art. 2 del DDL

- a) Quantificazione degli oneri e delle entrate: dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per effetto degli interventi di semplificazione proposti, ci sarà una riduzione del lavoro per gli uffici ed una riduzione degli oneri per spese di cancelleria e postali. A seguito della determinazione dell'importo della tassa di concessione regionale non potrà che determinarsi un aumento delle entrate, considerato che allo stato attuale la tassa viene applicata nella misura di € 0,26, ai sensi del RD 1604 del 1931 e s.m.i.
- b) Dati e metodi utilizzati per la quantificazione: dall'applicazione della normativa proposta potranno derivare nuove entrate, ma la relativa quantificazione sarà possibile solo a seguito della determinazione dell'importo della tassa di concessione.
- c) Ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto dell'obbligo di pareggio di bilancio e di copertura finanziaria dei provvedimenti normativi: non risultano ulteriori elementi di rilievo.

Art. 3 del DDL

- a) Quantificazione degli oneri e delle entrate: dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
- b) Dati e metodi utilizzati per la quantificazione: non sussistono oneri o entrate da quantificare.
- c) Ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto dell'obbligo di pareggio di bilancio e di copertura finanziaria dei provvedimenti normativi: non risultano ulteriori elementi di rilievo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di pesca".

Relazione

Premessa

Con il DDL proposto si intende definire, in applicazione dello Statuto e delle relative norme di attuazione, i percorsi procedurali e gli indirizzi generali tramite cui disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per fini di pesca ed acquacoltura, di licenze di pesca nelle acque interne, di regolamentazione della pesca subacquea professionale. A tal fine si richiama l'articolo 3 lett. i) dello Statuto, secondo cui in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa in materia di pesca, e l'articolo 6 dello Statuto, secondo cui la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa. Si richiama inoltre il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale", nella parte in cui prevede, all'articolo 1, che le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna, e nella parte in cui prevede, all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura possono essere determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Articolo 1 - Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

Con l'articolo 1 del DDL si intende disciplinare le modalità e i criteri di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale, al fine di omogeneizzare gli importi dovuti dagli operatori economici attivi nel settore, a prescindere dalla relativa forma giuridica. In materia, il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale), prevede all'articolo 2, comma secondo, che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo e nel mare territoriale sono determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Con il DDL si intende pertanto dare attuazione alla sopra citata normativa di natura statutaria, stabilendo il sistema procedimentale ed i criteri generali da applicare ai fini della determinazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dei canoni. È importante precisare che i canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale fanno capo alla titolarità dello Stato, in quanto in forza del DPR n. 1627 del 1965 sono state trasferite alla Regione Sardegna le funzioni amministrative, ma non la titolarità dei canoni. A questo specifico riguardo si evidenzia come la Regione Sardegna potrebbe promuovere l'avvio del processo finalizzato all'adozione di una norma di attuazione dello Statuto che preveda che i proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo per fini di pesca spettino alla Regione. Il DDL prevede all'articolo 1, primo comma, che la determinazione dei canoni dovrà essere disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sentita la Commissione competente per materia. La determinazione dei canoni dovrà tenere conto delle modalità dell'attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Il DDL stabilisce inoltre, per garantire uniformità di trattamento e per colmare un vuoto normativo in materia, che le disposizioni con cui vengono stabilite le modalità di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo e nel mare territoriale si applichino anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale, di cui è titolare la Regione.

La necessità che la Regione disciplini le modalità di determinazione dei canoni di concessione demaniale per fini di pesca ed acquacoltura deriva da diverse e rilevanti ragioni. In base all'attuale normativa nazionale, che in analogia viene attualmente applicata anche per il demanio regionale, ai fini della determinazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura trovano applicazione, in caso di operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), attuativo dell'articolo 3, comma secondo, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, mentre in caso di operatore che esercita l'attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori si applicano le disposizioni di cui al decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77.

L'applicazione di tali criteri di calcolo determina, a parità di superficie richiesta in concessione e di tipologia di attività esercitata, un canone di importo notevolmente differente a seconda della forma giuridica del concessionario. A titolo esemplificativo, per uno specchio acqueo della superficie di 10 ettari occupato da impianti di facile rimozione gli operatori che esercitano l'attività in forma non cooperativa dovrebbero pagare, per la medesima superficie occupata e per la medesima tipologia di impianto, un canone annuo di circa € 200.000, mentre l'operatore che esercita l'attività in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori dovrebbe pagare un canone annuo di € 450. Tale situazione costituisce in tutta evidenza una fortissima barriera all'avvio di nuove attività imprenditoriali, o al subingresso in attività imprenditoriali esistenti, da parte di imprese aventi una forma giuridica differente da quella cooperativa. Il carattere discriminatorio di tale impianto normativo è stato oggetto della segnalazione AS482 del 23 ottobre 2008 dell'Autorità garante della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concorrenza e del mercato, con cui l'Autorità, nel formulare al Parlamento, al Governo, alle Regioni e alle Province Autonome le proprie osservazioni in merito alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura, evidenzia che l'individuazione di canoni differenziati risulta idonea a determinare effetti distorsivi nella concorrenza tra operatori che svolgono l'attività di pesca e acquacoltura. In particolare l'Autorità sostiene che "la differenza dei canoni concessori - tenuto conto degli specifici importi dei canoni previsti dal decreto interministeriale n. 595/1995 e dal decreto interministeriale del 19 luglio 1989 – appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva". Inoltre con il documento (14/142/CR10A/C10) PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 30 ottobre 2014, e con il documento 15/22/CR09/C5 "la posizione delle regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2015 era stata rivolta allo Stato la richiesta di un intervento normativo che prevedesse l'uniformità nella determinazione dei canoni di concessione demaniale a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica. Un ulteriore elemento di incoerenza con i principi generali in materia di parità di trattamento e di concorrenza è dato dal fatto che l'impianto normativo sopra descritto trova applicazione solo per le concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate dopo il 9 luglio 2004, in quanto fino a tale data il canone veniva determinato, a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, secondo i criteri più favorevoli di cui al Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595. Per completezza giova precisare che anche per le imprese, che operano in forma giuridica diversa da quella cooperativa e che, in quanto titolari di concessione demaniale da prima del 9 luglio 2004 sono attualmente assoggettate alla normativa più favorevole, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione (e cioè al 31.12.2020, in quanto in forza della l.r. n. 14/2014 le concessioni di pesca ed acquacoltura sono state prorogate fino a tale data), stante il regime attuale, il canone verrebbe rideterminato sulla base dei criteri di cui al decreto Interministeriale 19 luglio 1989, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile la prosecuzione dell'attività.

Infine giova aggiungere che la permanenza dell'attuale regime di determinazione dei canoni determinerebbe, al momento dell'eventuale rinnovo della concessione, un notevole incremento dell'importo dei canoni per le stesse imprese che svolgono l'attività in forma di cooperativa o di consorzio di cooperative. Infatti in sede di rinnovo verrebbe meno la riduzione pari ad 1/10 del canone, a causa dell'intervenuta abrogazione del comma 3-bis dell'art. 27 – ter della legge n. 41 del 1982.

Il DDL proposto prevede infine una normativa transitoria da applicare nelle more della determinazione dei canoni secondo le modalità previste all'articolo uno. Più nello specifico, il DDL reca all'articolo 1, terzo comma, la previsione secondo cui nelle more della determinazione delle tariffe da parte della Giunta regionale, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Ciò in quanto per tale tipo di attività, esercitata prevalentemente in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, la determinazione dei canoni secondo la disciplina nazionale risulta particolarmente onerosa, tale da mettere a serio rischio la stessa sopravvivenza delle imprese e comunque costituisce una forte barriera all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o al subingresso di nuovi imprenditori nelle aziende attive. Peraltro tale previsione ricalca l'analoga previsione di cui all'art. 2 comma 76 della l.r. n. 22 del 2010 del Friuli Venezia Giulia, non impugnata dal Governo nazionale.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

Con l'articolo 2 del DDL si propone un intervento normativo inteso a regolamentare e semplificare la disciplina delle licenze di pesca nelle acque interne. Allo stato attuale in materia trova ancora applicazione la normativa di cui al RD 1604 del 1931 e s.m.i., nonostante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione.

Con la l.r. 11 maggio 2006, n. 4, articolo 22, comma 13 e 14, era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, ma tali disposizioni in concreto non sono mai state attuate.

Al primo comma dell'articolo 2 del DDL si prevedono tre tipologie di licenze: licenze di tipo A, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne; licenze di tipo B, di durata quinquennale, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna; licenze di tipo C, di durata trimestrale, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne da parte di non residenti in Sardegna.

Con riferimento alla licenza di tipo A, il DDL prevede che la stessa dovrà essere costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione e che con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia, siano stabiliti i requisiti che devono essere posseduti ai fini del rilascio, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale, dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza. Ciò al fine di assicurare una adeguata regolamentazione di un'attività di pesca che, in quanto svolta in forma professionale e tramite l'utilizzo di tutti gli attrezzi da pesca consentiti dalla legge, assume rilievo sotto profili di carattere economico, sociale ed ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Con riferimento alle licenze per la pesca sportiva, si prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo D sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, e che deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido e alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. In questo modo verrà notevolmente semplificato l'iter procedurale per il rilascio delle licenze, con conseguente risparmio di tempi e di lavoro sia per gli interessati che per gli operatori degli uffici, ma verrà mantenuto un adeguato sistema di monitoraggio dello sforzo di pesca gravante sulle acque interne. Resta infatti ferma l'opportunità di creare una banca dati da aggiornare in tempo reale in cui riportare, sia per le attività di vigilanza che per fini statistici, i riferimenti dei pescatori sia professionali che sportivi. Infine risulta necessario disporre l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, con cui era stata attribuita alle amministrazioni provinciali la competenza per il rilascio delle licenze di pesca dilettantistica, che in concreto non sono mai state attuate.

Art. 3 – Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

Con l'articolo 3 del DDL viene definito il procedimento per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la regolamentazione della pesca subacquea professionale, ai sensi della normativa statutaria citata in premessa. Più specificamente il DDL prevede che tale regolamentazione venga disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale e sentita la Commissione consiliare competente per materia. In particolare la disposizione prevede che con la deliberazione della Giunta regionale, siano stabilite:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;
- d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli di tutela stabiliti dalla normativa comunitaria e statale.

Art. 4 - Abrogazioni

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore